

Corte UE - C:2018:320, C-147/16

17 MAGGIO 2018

TUTELA DEI CONSUMATORI - CLAUSOLE VESSATORIE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.

Verifica d'ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE - Nozione di "professionista" – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio.

La direttiva 93/13/CEE (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) dev'essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d'ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d'ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola. Fatte salve queste verifiche, l'art. 2, lett. c), dev'essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest'ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev'essere considerato, nell'ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nel suo ambito di applicazione.

I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati analizzati nelle note alle EU:C:2016:98 e 283 nei quotidiani del 19/2 e 21/4/16.